

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 27 gennaio 2024

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025 (30.12.2024 n. 207)

DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 27.12.2024 n.202)

- LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025 (i principali articoli)

- LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2025. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 908 commi.

Articolo 1, comma	Contenuto
commi da 2 a 11 e 13	<p>Nuovi scaglioni / aliquote IRPEF</p> <p>I nuovi scaglioni IRPEF sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fino a euro 28.000 → 23%- Da euro 28.001 a 50.000 → 35%- Oltre euro 50.000 → 43% <p>Le nuove detrazioni per lavoro dipendente sono così modificate:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reddito non superiore a euro 15.000 → euro 1.955 La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690 / euro 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato- Superiore a euro 15.000 ma non a euro 28.000 → euro 1.910 + euro 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]- Superiore a euro 28.000 ma non a euro 50.000 → euro 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000] <p>Con riferimento al trattamento integrativo c.d. "Bonus IRPEF", riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando "l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 ... e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno".</p> <p>Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell'art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all'importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.

Importo massimo oneri / spese detraibili

Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i **contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000** possono **detrarre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile** in base all'ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

In particolare, il predetto limite va così determinato:

Ammontare massimo oneri / spese detraibili (rata annuale) = importo base (variabile in base al reddito) x coefficiente (variabile in base ai figli a carico)

A tal fine si riepilogano di seguito i limiti di reddito e i coefficienti.

Reddito	Importo base
Da 75.000 a 100.000	14.000
Da 100.001	8.000

Numero figli fiscalmente a carico	coefficiente
0	0,50
1	0,70
2	0,85
3 o più, oppure almeno uno disabile	1

È confermato che **non concorrono** all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:

- le **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le **spese investite in start-up innovative**, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- le **spese investite in PMI innovative**, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli **interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari** per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale **contratti fino al 31.12.2024**;
- i **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, **relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024**.
(Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo);
- le **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR **o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024**.

Comma 12

Reddito lavoro dipendente e regime forfetario

L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che **non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<p>In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none">- non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;- superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.
Commi 24-29	<p>Imposta sostitutiva cripto-attività</p> <p>In sede di approvazione è disposto l'aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall'1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell'art. 68, comma 9-bis, TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">- è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall'1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all'imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);- la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell'eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze è "estesa" all'intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000). <p>L'eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi. In sede di approvazione è altresì disposto che per la determinazione delle citate plusvalenze / minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all'1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo / valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 18%.</p> <p>L'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none">- va versata entro il 30.11.2025;- può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025 <p>(sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).</p>
Comma 30	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime"</p> <p>È confermata l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none">- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziato in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. <p>I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p> <p>È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<p>In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 16% al 18% dell'imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.</p>
Commi 31-36	<p>Assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice</p> <p>In sede di approvazione è riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. <p>L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.</p> <p><i>È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).</i></p> <p>A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none">- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;- il costo fiscalmente riconosciuto. <p>Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.</p> <p>Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori. È inoltre disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute. <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella misura del 60% entro il 30.9.2025;- il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Commi 37	<p>Estromissione immobile imprenditore individuale</p> <p>In sede di approvazione è riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.</p> <p>L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% (60% entro il 30.11.2025 e 40% entro il 30.6.2026). <p>L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.</p>
Commi 54-55	<p>Recupero del patrimonio edilizio e agevolazioni fiscali connesse</p> <p>con l'art. 1, commi 54 e 55 è confermato che, la detrazione, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:<ul style="list-style-type: none">• 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;• 36% negli altri casi;- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:<ul style="list-style-type: none">• 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;• 30% negli altri casi. <p>Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".</p> <p>Con riferimento, invece, al c.d. "bonus arredo" di cui all'art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella misura del 50%;- nel limite massimo di spesa di € 5.000; <p>ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall'1.1.2024.</p>
Commi 60-62	<p>Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico</p> <p>Con l'obiettivo di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, con modalità definite d'intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.</p> <p>Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.</p> <p>L'Agenzia delle entrate e l'Inps, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Commi 74-77	<p>Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi</p> <p>A partire dal 01.01.2026, al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.</p> <p>A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri. Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.
Commi 81-83	<p>Tracciabilità spese trasferta / rappresentanza</p> <p>È confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):</p> <ul style="list-style-type: none">- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);- spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);- spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR). <p>Merita evidenziare che rientrano tra gli autoservizi pubblici non di linea quelli che allo stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none">- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;- vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico. <p>Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Comma 186	<p>Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti</p> <p>In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell'art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.</p> <p>La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none">- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. <p>L'agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis".</p>
Comma 385	<p>Imposta sostitutiva premi di produttività</p> <p>È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).</p> <p>Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.</p>
Commi 386-391	<p>Novità welfare aziendale</p> <p>Nell'ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità.</p> <p>Ai neoassunti a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;- che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro; <p>il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.</p> <p>La non tassazione di tali somme trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel limite massimo di € 5.000 annui;- per i primi 2 anni dall'assunzione;- solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. <p>Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione.</p> <p>Per quanto riguarda i Fringe benefit, analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<p>confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:</p> <ul style="list-style-type: none">- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa. <p>Il predetto limite è umentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.</p>
Commi 399-400	<p>Proroga maxi-deduzione nuovi dipendenti</p> <p>È confermata la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.</p> <p>In particolare, la maxi-deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.</p> <p>È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi-deduzione;- per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi-deduzione.
Commi 445-448	<p>Credito d'imposta "Industria 4.0"</p> <p>In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none">- abrogazione dell'art. 1, comma 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che prevede(va) il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026. <p>Sul punto si evidenzia che è fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis, ossia il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 / "prenotati" entro il 31.12.2024, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2025;</p> <ul style="list-style-type: none">- introduzione di un limite massimo di spesa (€ 2.200 milioni) per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<p>È confermato il credito d'imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.</p> <p>Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali "entro la data di pubblicazione della presente legge" (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l'impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024 (Informativa SEAC 30.4.2024, n. 130).</p> <p>Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.</p>
Comma 461	<p>Rifinanziamento "Nuova Sabatini"</p> <p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. "Nuova Sabatini".</p>
Comma 860	<p>PEC amministratori imprese costituite in forma societaria</p> <p>In sede di approvazione con la modifica dell'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.</p> <p>La disposizione in esame attualmente deve essere ancora chiarita dai Registri imprese del territorio, che forniranno chiarimenti su come procedere.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sulla G.U. 27.12.2024, n. 302 il DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", contenente una serie di "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

	Contenuto
Articolo 3, comma 6	<p>Esenzione emissione fattura elettronica prestazioni sanitarie</p> <p>In base all'art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile dal 2019 al 2024.</p> <p>Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è prevista l'estensione del divieto di fatturazione elettronica fino al 31.3.2025.</p> <p>In merito si rammenta che con l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che: <i>"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche"</i>.</p> <p>In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.</p> <p>Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.3.2025 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite Sdl.</p>
Articolo 3, comma 10	<p>Novità iva enti associativi</p> <p>Con la modifica dell'art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), in attesa della razionalizzazione della disciplina IVA per gli Enti del Terzo settore prevista dalla Riforma fiscale, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 15-quater e 15-quinquies, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">- la soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. <p>si applicheranno a decorrere dall'1.1.2026 (anziché dall'1.1.2025).</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Articolo 13

Assicurazione rischi catastrofali

Nell'ambito della Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) con i commi da 101 a 111 è stato **previsto l'obbligo per le imprese** (ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 **contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Ora è prevista la **proroga al 31.3.2025** del predetto obbligo.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA